



**CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**



Decorata con Croce al Merito di Guerra e con Medaglia d'Argento al Valor Militare

# **Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche ed assimilate non recapitanti in pubblica fognatura**

*Approvato con C.C. n. 15 del 28/02/2023*

# INDICE

## - PARTE PRIMA -

### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.	Oggetto del regolamento.....	4
2.	Definizioni .....	4
3.	Competenze al rilascio delle autorizzazioni ed ammissibilità degli scarichi .....	5
4.	Obbligo di allacciamento alla fognatura pubblica .....	6
5.	Scarichi di acque reflue domestiche o assimilate .....	6
6.	Divieti .....	8
7.	Osservanza dei regolamenti comunali edilizio e di igiene .....	8

## - PARTE SECONDA -

### PROCEDURE AUTORIZZATIVE

8.	Parere preventivo sul progetto delle opere fognarie private.....	9
9.	Esecuzione dei lavori.....	11
10.	Autorizzazione allo scarico. Rilascio e validità .....	11
11.	Durata del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.....	12
12.	Diffide, sospensioni o revoche dell'autorizzazione allo scarico.....	13
13.	Spese di istruttoria .....	13

## - PARTE TERZA -

### NORME TECNICHE

14.	Caratteristiche tecniche dei manufatti di scarico.....	14
15.	Dimensionamento.....	14
16.	Scarico in acque superficiali.....	16
17.	Scarico sul suolo .....	17
18.	Fitodepurazione subsuperficiale a flusso orizzontale - Vassoio o letto assorbente .....	19
19.	Piscine.....	19

- PARTE QUARTA -

DISPOSIZIONI VARIE

<b>20.</b>	<b>Deroghe .....</b>	<b>20</b>
<b>21.</b>	<b>Adeguamento situazioni esistenti.....</b>	<b>21</b>
<b>22.</b>	<b>Servitù di fognatura .....</b>	<b>21</b>
<b>23.</b>	<b>Vigilanza e controlli .....</b>	<b>21</b>
<b>24.</b>	<b>Sanzioni.....</b>	<b>22</b>
<b>25.</b>	<b>Abrogazione di norme .....</b>	<b>22</b>
<b>26.</b>	<b>Decorrenza .....</b>	<b>22</b>



## - PARTE PRIMA -

### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

#### **1. Oggetto del regolamento**

- 1.1 Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio del Comune di San Donà di Piave, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate **non recapitanti in pubblica fognatura** ed ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni e delle facoltà di ispezione e controllo.

#### **2. Definizioni**

- 2.1 Ai fini del presente regolamento si definiscono:
- a) **rete fognaria**: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue fino al recapito finale;
  - b) **acque reflue domestiche**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (art. 74, lett. g) D. Lgs. 152/06). Sono **assimilate alle acque reflue domestiche** le acque reflue definite all'art. 34 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.G.R.V. n. 842 del 15.05.2012 e s.m.i.;
  - c) **acque meteoriche**: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
  - d) **acque meteoriche di dilavamento**: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
  - e) **acque bianche**: qualsiasi tipo di acque prive di carico inquinante o che prima dello scarico rispettino i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali, quali ad esempio le acque di drenaggio di falda, le acque di troppo pieno degli acquedotti, le acque meteoriche provenienti da aree non adibite ad attività produttive, le acque di raffreddamento;
  - f) **impianto di depurazione**: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del liquame a essa convogliato;
  - g) **scarico**: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
  - h) **valore limite di emissione**: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo (art. 74, lett. oo) D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
  - i) **corpi idrici superficiali**: i corsi d'acqua naturali - anche con deflussi non perenni - o artificiali che presentano portata naturale nulla per una durata inferiore a 120 giorni l'anno, i laghi naturali o artificiali, gli specchi d'acqua artificiali, le acque di transizione formanti laghi salmastri, lagune, valli e zone di foce di mare e le acque costiere marine. E' considerato corpo idrico superficiale anche il corso d'acqua che ha portata nulla per oltre 120 giorni all'anno riferiti ad un anno idrologico medio per cui l'autorizzazione terrà conto di eventuali prescrizioni ai sensi dell'art. 124 comma 9 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;



- j) **suolo e strati superficiali del sottosuolo:** lo strato superficiale del terreno, destinato ad uso agricolo e non, ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla depurazione degli scarichi, anche connesso con fossati “a perdere” non collegati a corpi idrici superficiali (art. 59, c. 6, n. 2 L.R. 33/85);
- k) **sottosuolo e falde acquifere sotterranee:** depositi alluvionali sede dei corpi idrici sotterranei (acquiferi freatico e artesiani) nonché formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;
- l) **agglomerato:** l’area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale (art. 6 comma 1 lett. k) delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.G.R.V. n. 842 del 15.05.2012 e s.m.i.);
- m) **abitante equivalente:** il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno (art. 6 comma 1 lett. a) delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.G.R.V. n. 842 del 15.05.2012 e s.m.i.);
- n) **gestore del servizio idrico integrato:** il soggetto che, in base alle convenzioni di cui all’art. 151 del D.Lgs. 152/06 e alla L.R. n. 17 del 27 aprile 2012 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e s.m.i., gestisce il servizio idrico integrato;
- o) **scarichi che non recapitano in pubblica fognatura:** si intendono gli scarichi di agglomerati urbani o singoli edifici presenti sul territorio comunale che non sono serviti da pubblica fognatura;
- p) **scarichi di piscine:** si intendono gli scarichi delle piscine di proprietà sia pubblica che privata, destinate ad uso pubblico e/o privato. Tali scarichi sono considerati assimilabili agli scarichi domestici ai sensi del comma 1 lett. e1) punto 1) dell’art. 34 dell’A3 alla D.C.R.V. n. 107 del 05.11.2009 e s.m.i.;
- q) **autorizzazione allo scarico:** si intende l’atto amministrativo che consente l’attivazione e l’utilizzo dello scarico delle acque reflue domestiche o assimilate;
- r) **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA):** il provvedimento rilasciato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’art. 3 del DPR 59/2013.

### **3. Competenze al rilascio delle autorizzazioni ed ammissibilità degli scarichi**

3.1 L’autorità competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico **con recapito diverso dalla pubblica fognatura è il Comune** per le acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti con potenzialità inferiore o uguale alla soglia di popolazione (S) individuata ai sensi dell’art. 22 comma 1 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.G.R.V. n. 842 del 15.05.2012 e s.m.i.

Per il territorio del Comune di San Donà di Piave la soglia S è pari a 200 A.E.

3.2 Alla Città Metropolitana di Venezia compete il rilascio delle autorizzazioni allo scarico **con recapito diverso dalla pubblica fognatura** per le acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti con potenzialità superiore alla soglia di popolazione (S) individuata ai sensi dell’art. 22 comma 1 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.G.R.V. n. 842 del 15.05.2012 e s.m.i. e per le acque reflue industriali.

3.3 L’autorità competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico **con recapito in pubblica fognatura** delle acque reflue domestiche e assimilate e delle acque reflue industriali è l’Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato.



- 3.4 Ogni nuovo scarico, o adeguamento di scarico esistente, in acque superficiali o sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo deve essere autorizzato. Ogni scarico non autorizzato è considerato abusivo e di conseguenza suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni.

#### **4. Obbligo di allacciamento alla fognatura pubblica**

- 4.1 Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate sono obbligati ad allacciarsi alla rete fognaria pubblica qualora la distanza del fabbricato, da cui origina lo scarico, al collettore fognario risulti uguale o inferiore a 100 metri.
- 4.2 Sono ammesse deroghe all'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura qualora sia accertata da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato competente al rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico in pubblica fognatura l'impossibilità tecnica (es. posizione altimetrica sfavorevole del terreno, necessità di posa di tubazioni in terreni di proprietà di terzi, ferrovie, canali etc.) o l'eccessiva onerosità per eseguire le relative opere fognarie a fronte dei benefici ambientali conseguibili.

#### **5. Scarichi di acque reflue domestiche o assimilate**

- 5.1 Per gli scarichi di acque reflue **domestiche o assimilate fino alla potenzialità massima di 50 A.E.**, è ammesso l'uso di uno dei seguenti sistemi individuali di trattamento delle acque reflue domestiche, secondo le modalità previste dalle norme tecniche generali riportate nell'allegato 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 e dalle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.G.R.V. n. 842 del 15.05.2012 e s.m.i., oppure di trattamenti diversi, in grado di garantire almeno analoghi risultati:
- a) Vasca Imhoff seguita da dispersione nel terreno mediante subirrigazione con drenaggio. Il sistema è idoneo per terreni con scarse capacità di assorbimento. I reflui in eccesso non assorbiti dal terreno vengono drenati in un corpo recettore superficiale. E' necessario, di norma, che il terreno sia piantumato con idonea vegetazione. In caso di falda superficiale o vulnerabile, se il terreno non è naturalmente impermeabile, il fondo deve essere impermeabilizzato; sono accettabili valori di conducibilità idraulica al massimo pari a  $10^{-6}$  cm/s per spessori congrui;
  - b) Vasca Imhoff seguita da dispersione nel terreno mediante subirrigazione. Il sistema è idoneo per terreni con buone capacità di assorbimento nello strato superficiale (1-1,5 metri). E' necessario, di norma, che il terreno sia piantumato con idonea vegetazione. In relazione alla profondità e alla vulnerabilità della falda, a valle della vasca Imhoff e a monte della subirrigazione può essere prevista la presenza di filtri a sabbia o sabbia/ghiaia, e inoltre, di norma, deve essere prevista l'obbligatorietà della piantumazione del terreno, con specie quali pioppi, salici, ontani, canna comune, o altre specie ritenute idonee allo scopo. Nel caso in cui sia fisicamente impossibile, per esempio per carenza di spazio, la realizzazione di quanto sopra, vanno comunque adottate le misure e le tecniche in grado di garantire la medesima protezione ambientale;
  - c) Vasca Imhoff seguita da vassoio o letto assorbente.



Le schede n. 1-2-3, allegate al presente Regolamento e differenziate in funzione del tipo di scarico finale, indicano i requisiti minimi richiesti e costituiscono un'indicazione progettuale di massima di come potrebbe essere realizzata la rete fognaria interna per gli scarichi delle acque reflue **domestiche o assimilate con potenzialità massima non superiore a 50 A.E:**

- **Scheda n. 1 - Schema di rete fognaria a servizio di edificio in presenza di corpo idrico superficiale**
- **Scheda n. 2 - Schema di rete fognaria a servizio di edificio in presenza di corpo idrico superficiale con letto assorbente (fitodepurazione).**
- **Scheda n. 3 - Schema di rete fognaria a servizio di edificio in assenza di corpo idrico superficiale (scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo).**

Si rimanda alla parte terza per le norme tecniche di realizzazione.

Eventuali deroghe possono essere accordate solo in base a quanto previsto nel presente regolamento.

5.2 Lo scarico **in acque superficiali (schede 1 e 2)** è ammesso previo trattamento primario in vasche Imhoff seguito da dispersione su terreno (eventualmente piantumato) con drenaggio (e fondo impermeabilizzato se il terreno non è naturalmente impermeabile) e scarico in corpo idrico superficiale.

Per gli scarichi in un corso d'acqua che ha portata nulla per oltre 120 giorni all'anno oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 comma 9 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., terrà conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi dell'anno e definirà le eventuali prescrizioni al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo idrico ricettore e la difesa delle acque sotterranee.

5.3 È ammesso lo scarico **sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (scheda 3)** qualora sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a recapitare tali reflui in corpi idrici superficiali. In tal caso lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate è ammesso previo trattamento primario in vasche Imhoff seguito, nel caso di presenza di terreni permeabili e di falde acquifere sufficientemente profonde e protette, da dispersione del refluo in trincee o letti di subirrigazione. In caso di falda vulnerabile, l'effluente dalla vasca Imhoff deve essere fatto passare attraverso trincee con filtri a sabbia con drenaggio, seguiti da subirrigazione su terreno (eventualmente fitoprotetta su suolo piantumato, utilizzando specie ad elevato tasso di evapotraspirazione quali pioppi, ontani, salici).

5.4 Sono ammissibili tecnologie diverse, quali per esempio:

- l'installazione di piccoli depuratori previa presentazione di scheda tecnica e di libretto di manutenzione, entrambi timbrati e firmati dalla ditta produttrice/fornitrice, dai quali si evinca il rispetto dei limiti di emissione più restrittivi previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006, ovvero il rispetto degli abbattimenti minimi previsti dall'art. 22 comma 3 delle NTA del PTA con garanzia del raggiungimento di una riduzione rispetto al refluo in ingresso pari al 50% per i Solidi Sospesi Totali e del 25% per il BOD<sub>5</sub> ed il COD;
- la realizzazione di impianti di fitodepurazione purchè sia dimostrato, mediante presentazione di progetto completo di calcoli idraulici e biochimici, sottoscritto da tecnico abilitato, il raggiungimento di una riduzione rispetto al refluo in ingresso pari al 50% per i Solidi Sospesi Totali e del 25% per il BOD<sub>5</sub> ed il COD.



- 5.5 Per scarichi di acque reflue **domestiche con potenzialità maggiore di 50 A.E. e inferiore o uguale a 200 A.E.** pari alla soglia di popolazione S individuata ai sensi dell'art. 22 comma 1 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.G.R.V. n. 842 del 15.05.2012 e s.m.i. si dovranno rispettare le disposizioni stabilite dall'art. 22 commi 2, 3 e 5 delle N.T.A. di cui sopra. I trattamenti ammessi consistono nell'installazione di vasche tipo Imhoff, possibilmente seguite da sistemi di affinamento del refluo, preferibilmente di tipo naturale, quali il lagunaggio e la fitodepurazione, oppure ogni altra tecnologia che garantisca prestazioni equivalenti o superiori. I parametri di dimensionamento minimo, da garantire in sede di progetto, sono:
- COMPARTO DI SEDIMENTAZIONE:  $0,05 \text{ m}^3/\text{A.E.}$ ;
  - COMPARTO DI DIGESTIONE FANGHI:  $0,15 \text{ m}^3/\text{A.E.}$

I sistemi di trattamento di cui sopra sono soggetti esclusivamente al rispetto di un rendimento atto a garantire una percentuale minima di riduzione rispetto al refluo in ingresso pari al 50% per i Solidi Sospesi Totali e al 25% per il BOD5 ed il COD. Le percentuali di riduzione da attuarsi devono essere previste negli elaborati presentati al fine del rilascio dell'autorizzazione e saranno accertate in fase di controllo successivo.

- 5.6 Per scarichi di acque reflue **assimilate alle domestiche con potenzialità maggiore di 50 A.E. e inferiore o uguale a 200 A.E.** si dovranno rispettare le condizioni stabilite per gli scarichi di acque reflue urbane dall'art. 34 comma 2 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.R.G.V. n. 842 del 15.05.2012.
- È obbligatoria l'installazione di un pozzetto di campionamento da porre prima di qualsiasi trattamento, al fine di poter controllare la conformità dei reflui ai parametri previsti dalla Regione Veneto per gli scarichi assimilabili al domestico. Alla richiesta di parere preventivo di cui al punto 8.1 del presente regolamento dovrà altresì essere allegata adeguata "Scheda tecnica di rilevamento dell'attività", sulla base di modelli predisposti dal Servizio Tutela e Igiene Ambientale del Comune.

## **6. Divieti**

- 6.1 È vietato lo scarico diretto di reflui di qualsiasi natura nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
- 6.2 Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti in fognatura, neppure triturati.
- 6.3 È vietato l'uso di pozzi neri a tenuta e di pozzi perdenti.

## **7. Osservanza dei regolamenti comunali edilizio e di igiene**

- 7.1 Tutti i titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate sono comunque tenuti all'osservanza dei Regolamenti Edilizio e di Igiene del Comune di San Donà di Piave.



## - PARTE SECONDA -

### PROCEDURE AUTORIZZATIVE

#### **8. Parere preventivo sul progetto delle opere fognarie private**

8.1 La richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ed assimilate in acque superficiali o sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo deve essere preceduta, prima della presentazione della pratica edilizia, dalla richiesta di parere preventivo sul progetto delle opere fognarie private, allegando i seguenti elaborati sottoscritti in forma digitale da un tecnico abilitato iscritto all'Albo Professionale:

- a) Richiesta di parere preventivo su impianto fognario privato redatto su appositi stampati predisposti dal Servizio Tutela e Igiene Ambientale del Comune;
- b) Estratto catastale;
- c) Progetto dell'impianto fognario, in scala non inferiore a 1:200, contenente il tracciato della rete di scolo delle acque meteoriche e della rete fognaria privata che si intende realizzare comprensiva dei pozzetti d'ispezione, eventualmente del pozzetto di campionamento e dei manufatti di pretrattamento. In detta planimetria dovrà essere riportato il sedime del fabbricato e, per ogni colonna di scarico, dovranno essere indicati i locali di provenienza (*bagni, cucine, lavanderie, etc.*);
- d) Pianta dell'immobile con indicazione delle destinazioni d'uso e della superficie di ciascun vano;
- e) Relazione di dimensionamento dell'impianto fognario su modello predisposto dal Servizio Tutela e Igiene Ambientale del Comune, indicante tra l'altro le modalità esecutive e i materiali costituenti la fognatura privata ed i manufatti di pretrattamento e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'utenza, quali:
  - numero e superficie degli appartamenti, delle camere, il numero dei bagni, cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi;
  - fonte di approvvigionamento idrico ed ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste.

Il Servizio Tutela e Igiene Ambientale del Comune potrà richiedere integrazioni di calcoli idraulici;

- f) Parere tecnico o nulla-osta idraulico del Consorzio di Bonifica "Veneto Orientale", per quanto di competenza, nel caso di richiesta di scarico in acque superficiali in canali consorziali, scoli consortili e fossi privati recapitanti in scoli consortili; il parere del Genio Civile Regionale, per quanto di competenza, per i fiumi Piave, Piave Vecchia e Sile;
- g) Schede tecniche fornite dalla Ditta produttrice debitamente sottoscritte dal Responsabile della stessa, comprensive delle modalità di installazione, funzionamento, gestione e manutenzione, nel caso di impianti di trattamento di cui all'art. 5 punti 5.4 e 5.5 del presente regolamento.



8.2 I principali dati tecnici da riportare nel progetto sono i seguenti:

a. **Canalizzazioni**

Utilizzare grafie diverse per le canalizzazioni atte a raccogliere reflui diversi (acque nere, bianche, saponate ed eventualmente di piazzale); riportare il materiale e il diametro delle condotte.

b. **Vasca condensagrassi**

Indicare:

1. abitanti equivalenti;
2. capacità (litri);
3. dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza / diametro x altezza);
4. linea servita (lavello, lavastoviglie, .....);
5. distanza dai confini e dalle fondazioni.

c. **Vasca Imhoff e vasca settica a 3 scomparti**

Indicare:

1. abitanti equivalenti;
2. capacità (litri);
3. dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza / diametro x altezza);
4. distanza dai confini e dalle fondazioni.

d. **Condotta disperdente per scarico in acque superficiali**

Indicare:

1. sviluppo della trincea drenante (metri);
2. diametro e materiali;
3. profondità di scavo;
4. distanza dalle abitazioni e dai confini;
5. distanza da altri corpi disperdenti;
6. portata minima annua del corpo ricettore.

e. **Condotta disperdente per scarico sul suolo**

Indicare:

1. sviluppo totale della condotta (metri);
2. diametro e materiali;
3. tipologia (condotta singola, ramificata, su più linee parallele);
4. profondità di scavo;
5. distanza dalle abitazioni e dai confini;
6. distanza da altri corpi disperdenti.

8.3 La richiesta di parere preventivo deve essere presentata da parte del proprietario dell'immobile o, nel caso di scarico assimilabile al domestico, dal titolare dell'attività quale responsabile dello scarico (nel caso di più proprietari o aventi titolo l'istanza deve essere presentata da tutti i soggetti interessati), attraverso il Portale dello Sportello Unico per l'Edilizia o nelle forme telematiche messe a disposizione dal Comune nel caso di privati o attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP nel caso di attività d'impresa.

8.4 Il Servizio Tutela e Igiene Ambientale del Comune rilascerà il parere preventivo sull'impianto fognario che dovrà essere contenuto nella pratica edilizia unitamente al progetto dell'impianto fognario (PERMESSO DI COSTRUIRE, S.C.I.A., C.I.L.A., etc.).

8.5 Ai sensi della L. 241/90, i termini per i procedimenti di rilascio del parere preventivo sull'impianto fognario privato, sono fissati in giorni 30 dalla data di ricezione della richiesta.



- 8.6 Qualora, ai fini dell'espressione del parere, la documentazione presentata risultasse difforme dal presente Regolamento, incompleta o non sufficientemente chiara, il Servizio Tutela e Igiene Ambientale del Comune, potrà richiedere le integrazioni ritenute necessarie ed in tal caso devono intendersi interrotti i termini di cui al precedente punto 8.5, o diniegare l'istanza.
- 8.7 Il parere preventivo dovrà essere acquisito nuovamente nel caso in cui intervengano modifiche al presente regolamento prima dell'ottenimento del titolo abilitativo che autorizza l'esecuzione dell'impianto fognario.

## **9. Esecuzione dei lavori**

- 9.1 Il richiedente dovrà comunicare al Servizio Tutela e Igiene Ambientale del Comune, nelle forme telematiche indicate nel parere preventivo rilasciato, l'inizio dei lavori relativi alla rete fognaria privata, con almeno dieci giorni di preavviso.
- 9.2 I Servizi competenti del Comune sono autorizzati a disporre tutte le ispezioni ritenute necessarie all'interno delle proprietà private per accertare che i lavori vengano o siano stati eseguiti conformemente agli elaborati presentati.
- 9.3 Eventuali variazioni sostanziali in corso d'opera agli elaborati approvati dovranno essere oggetto di richiesta di nuovo parere preventivo da presentare con le modalità previste all'art. 8 del presente regolamento.
- 9.4 Terminati i lavori di realizzazione della rete fognaria privata, il richiedente dovrà trasmettere al Servizio Tutela e Igiene Ambientale del Comune la "Comunicazione di Ultimazione lavori" corredata da dichiarazione congiunta firmata dal Direttore Lavori e dall'Impresa esecutrice dei lavori sulla conformità delle opere fognarie al progetto presentato ed alle eventuali prescrizioni contenute nel parere preventivo rilasciato. La dichiarazione congiunta, resa sottoforma di autocertificazione ex D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal Direttore Lavori e dall'Impresa dovrà espressamente dichiarare:
- che le condotte, con i relativi giunti, risultano a tenuta in accordo con le normative tecniche vigenti per il tipo di materiale impiegato;
  - che l'impianto fognario realizzato corrisponde a quello progettato (citando la pratica edilizia di riferimento) e relativo parere preventivo;
- e dovrà essere completa di idonea documentazione fotografica relativa ai manufatti ed alle condotte, corredata da planimetria riportante i relativi con visuali.
- 9.5 Gli Uffici Tecnici Comunali potranno comunque far eseguire delle prove di collaudo sull'impianto prima di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, per casi particolarmente complessi e previa espressa indicazione nel parere preventivo rilasciato.

## **10. Autorizzazione allo scarico. Rilascio e validità**

- 10.1 Contestualmente alla "Comunicazione di Ultimazione lavori", corredata della documentazione di cui all'art. 9.4, il titolare dovrà presentare, con le stesse modalità previste all'art. 8.3 del presente regolamento, domanda di rilascio dell'autorizzazione allo scarico.
- 10.2 L'autorizzazione allo scarico è rilasciata al proprietario dell'immobile o, nel caso di scarico assimilabile al domestico, al titolare dell'attività quale responsabile dello scarico. Nel caso di più proprietari o aventi titolo il rilascio viene intestato a tutti i proprietari che ne devono fare debita richiesta.



- 10.3 L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata fatti salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi.
- 10.4 Salvo quanto previsto per le piccole e medie imprese per le quali si applica la procedura dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), l'autorizzazione allo scarico, per acque reflue domestiche ed assimilate che non recapitano in fognatura, ha validità quadriennale (art. 124 comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
- Per gli scarichi di acque reflue **domestiche**, provenienti da installazioni o edifici isolati non recapitanti in pubblica fognatura e per un **numero di A.E. inferiore a 50**, l'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 21 comma 6 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque, si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia del sistema di trattamento e più in generale delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico.
- Per gli scarichi di acque reflue **domestiche per un numero di A.E. uguale o superiore a 50** e per tutti gli scarichi **assimilati al domestico** (non rientranti nella procedura A.U.A), un anno prima della scadenza deve essere richiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico. Se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento.
- 10.5 Per le piccole e medie imprese per le quali si applica la procedura dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), l'autorizzazione allo scarico, per acque reflue assimilate che non recapitano in fognatura, ha validità quindicennale (art. 3 comma 6 del DPR 59/2013). Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Per le attività per cui l'istanza di rinnovo sia stata presentata nei termini di cui al comma 1 dell'art. 5 del DPR 59/2013, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'attività può continuare sulla base della precedente autorizzazione fino all'adozione del nuovo provvedimento.
- 10.6 È obbligatoria la richiesta di nuova autorizzazione allo scarico nel caso di variazioni apportate alle modalità di scarico o in ogni caso in cui si verifichi uno scarico con caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse (previa acquisizione del parere preventivo).
- 10.7 È fatto obbligo di comunicare all'ufficio competente ogni modifica della titolarità dell'autorizzazione allo scarico. Tale comunicazione deve essere effettuata, secondo le modalità di cui al DPR 445/2000, dal nuovo titolare dell'autorizzazione in forma scritta entro 180 gg dal subentro, dichiarando contestualmente che i sistemi di trattamento e le caratteristiche quali/quantitative dello scarico non sono variate rispetto a quanto già autorizzato, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24 del presente regolamento.

## **11. Durata del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico**

- 11.1 Il Servizio Tutela e Igiene Ambientale del Comune provvede entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della "Domanda di autorizzazione allo scarico" al rilascio dell'atto. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o la documentazione non conforme a quanto richiesto, o in generale in ogni caso in cui sia necessario richiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato, il Responsabile del Servizio comunicherà la sospensione del procedimento con la richiesta di produzione della documentazione ad integrazione della domanda che dovrà pervenire entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. Dal momento della presentazione della documentazione integrativa ripartirà il procedimento amministrativo. Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della



comunicazione di sospensione del procedimento, ed in assenza di validi motivi addotti dal richiedente, la pratica sarà archiviata con successiva espressa comunicazione.

## **12. Diffide, sospensioni o revoche dell'autorizzazione allo scarico**

12.1 A seguito di accertamento da parte degli Organi di controllo da cui si rilevi l'inosservanza al presente regolamento, il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico o in caso di accertata **mancanza di autorizzazione allo scarico per le acque reflue che non recapitano in pubblica fognatura**, l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo la gravità dell'infrazione e sempre previa comunicazione di avvio di procedimento ai sensi degli artt. 7 e segg. della L. 241/1990 e s.m.i.:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) all'Ordinanza di chiusura dello scarico, per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e/o alla chiusura definitiva dello scarico, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e/o in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

12.2 Nel caso di revoca dell'autorizzazione e/o di chiusura dello scarico impropriamente attivato, la riattivazione dello stesso è subordinata a nuova richiesta di autorizzazione accompagnata da documentazione atta a dimostrare la regolarizzazione della situazione. Fatta salva la necessità di acquisire nuovo parere preventivo.

## **13. Spese di istruttoria**

13.1 Le spese occorrenti per l'istruttoria dei pareri preventivi delle domande di autorizzazione allo scarico e per l'effettuazione di sopralluoghi, rilievi e controlli sono a carico del richiedente. L'importo di cui sopra viene determinato con deliberazione di Giunta Comunale.



## - PARTE TERZA -

### NORME TECNICHE

#### **14. Caratteristiche tecniche dei manufatti di scarico**

- 14.1 Le reti interne private delle acque inquinate di qualunque origine e delle acque meteoriche devono essere separate tra loro.
- 14.2 Le condotte delle fognature interne private dovranno essere realizzate in PVC conformi alla norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41, oppure in grès conformi alle norme UNI EN 295 oppure in ghisa sferoidale conformi alle norme UNI EN 598.
- 14.3 Sono esplicitamente vietate le canne in terra cotta ordinaria ed i tubi in cemento fatto salvo per le subirrigazioni e le reti drenanti.
- 14.4 Le condotte delle fognature interne private devono essere il più possibile corte e rettilinee e devono altresì essere dotate di un numero sufficiente di pozzetti che ne rendano agevole l'ispezione e la manutenzione.
- 14.5 In corrispondenza di ogni cambio di pendenza, di direzione nonché in ogni emissione o di qualsiasi altra discontinuità dovranno essere previste camerette d'ispezione munite di chiusino a tenuta d'acqua.
- 14.6 Le condotte delle fognature interne private dovranno essere opportunamente dimensionate sia dal punto di vista idraulico, con definizione delle sezioni e delle pendenze, che statico con riferimento ai sovraccarichi permanenti e accidentali e alle caratteristiche geotecniche dei terreni di posa e di ricoprimento.
- 14.7 Le condotte delle fognature interne private dovranno impedire sia la fuoriuscita dei reflui che l'ingresso delle acque esterne. Potranno pertanto essere sottoposte a prove di collaudo, da effettuarsi secondo le normative tecniche vigenti per il tipo di materiale impiegato, al fine di accertare l'impermeabilità delle condotte e dei giunti.
- 14.8 Per i nuovi edifici è obbligatorio realizzare colonne separate per lo scarico dei WC dalle acque saponate dei bagni (docce e lavandini).
- 14.9 Le colonne di scarico, cui siano allacciate solo e soltanto le cucine, le lavanderie (lavatrici) e le acque saponate dei bagni (docce e lavandini) devono essere dotate di una vasca condensa grassi. E' ammissibile la deroga all'installazione di vasca condensa grassi qualora non sia richiesta dall'impianto di depurazione, come risultante dalla relativa scheda tecnica.

#### **15. Dimensionamento**

- 15.1 I dispositivi di trattamento dei reflui devono essere dimensionati sulla base del numero di **abitanti equivalenti (A.E.)** definito convenzionalmente come da tabella seguente:

Casa di civile abitazione:	1 A.E. per camere con superficie fino a 14 mq;
	2 A.E. per camere con superficie superiore a 14 mq.
	aggiungere 1 A.E. ogni qualvolta la superficie di una stanza aumenta di 6 mq oltre i 14 mq.



Albergo o complesso ricettivo:	come per le case di civile abitazione.
Fabbriche e laboratori artigianali:	1 A.E. ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività.
Ditte e uffici commerciali:	1 A.E. ogni 5 dipendenti fissi o stagionali, durante la massima attività.
Ristoranti, bar e trattorie:	1 A.E. ogni 5 posti (massima capacità ricettiva delle sale: una persona ogni mq 1,50).
Circoli e Club:	1 A.E. ogni 7 persone.
Scuole:	1 A.E. ogni 10 posti banco.
Cinema, Stadi e Teatri:	1 A.E. ogni 30 posti.

Ai fini delle verifiche idrauliche della rete fognaria privata la dotazione idrica giornaliera deve essere assunta pari a **250 litri/A.E.**

Il dimensionamento di ciascuna tipologia dei manufatti fognari di un fabbricato deve essere eseguito sulla base del numero totale degli abitanti equivalenti, fermo restando la dimensione minima di ogni singolo manufatto.

#### 15.2 Vasca condensagrassi

Prefabbricata, a pianta circolare o rettangolare, deve essere installata ai piedi delle colonne di scarico di tutte le acque reflue ad esclusione di quelle provenienti dai WC (lavelli, lavastoviglie, lavatrici, docce, etc.).

**Volume utile minimo: 600 litri per insediamenti fino a 4 A.E.;** per ogni A.E. in più si deve prevedere un volume supplementare pari a 150 litri/A.E. fino a 10 A.E. e 125 litri/A.E. oltre gli 11 A.E.

#### 15.3 Vasca Imhoff

Prefabbricata, a sezione circolare o quadrata o rettangolare, dotata di dispositivi fissi di separazione tra vano di sedimentazione e vano di digestione.

Le vasche Imhoff devono avere una capacità di 250 litri/A.E. ripartita in:

- 50 litri/A.E. per il comparto di sedimentazione;
- 200 litri/A.E. per il comparto di digestione;

con un volume utile minimo pari a 4 A.E. (pari a 1.000 litri)

#### 15.4 Vasca settica a 3 scomparti

Prefabbricata o gettata in opera in c.a., deve avere il primo scomparto di volume pari alla somma dei volumi del secondo e del terzo.

Le vasche settiche devono avere una capacità di 250 litri/A.E., con un volume utile minimo pari a 4 A.E. (pari a 1.000 litri)

#### 15.5 Ventilazione, gestione e manutenzione dei manufatti

I manufatti di cui sopra devono essere dotati di tubo di ventilazione, con caratteristiche tali da evitare cattivi odori e devono essere sottoposti ad operazioni di pulizia, quali estrazioni dei fanghi e del materiale galleggiante, con periodicità almeno annuale al fine di garantire il corretto funzionamento.

Le operazioni devono essere svolte da Ditta specializzata ed autorizzata secondo la vigente normativa che provvederà a rilasciare traccia documentale, anche fiscale, comprovante l'avvenuta manutenzione.



### 15.6 Distanze

Le vasche devono distare almeno:

- **1 metro** dai muri di fondazione;
- **10 metri** da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile e **2 metri** dai confini di proprietà (art. 889 del Codice Civile).

Le condotte devono distare almeno **1 metro** dal confine (art. 889 del Codice Civile) e **0.50 m** dai muri di fondazione.

La distanza minima fra le condotte drenanti e pozzi, condotte, serbatoi o altre opere private, destinate al servizio di acqua potabile, è di **30 metri**.

La distanza minima fra le condotte drenanti ed i punti di captazione di acque di cui al D.P.R. n. 236 del 24.05.1988, è di **200 metri**.

La distanza minima delle condotte drenanti è di **2 metri** dal confine di proprietà (è consigliabile, quando possibile, una distanza di 5 metri dal confine) e di **10 metri** dai muri di fondazione.

### 16. Scarico in acque superficiali

16.1 È da considerarsi quale sistema tipo per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate non collegabili a pubblica fognatura.

16.2 È obbligatorio dotare di vasca Imhoff le colonne per lo scarico dei WC e di vasca condensa grassi le colonne per gli scarichi provenienti da cucine, lavanderie (lavatrici) e bagni (docce e lavandini).

16.3 Gli effluenti provenienti da dette vasche dovranno quindi pervenire ad una vasca settica a 3 scomparti dalla quale il liquame chiarificato, mediante condotta a tenuta, dovrà pervenire ad una trincea drenante avente sul fondo un telo impermeabile (se il terreno in situ non è naturalmente impermeabile) sul quale viene posta la condotta di drenaggio ricoperta da ghiaia lavata di fiume della pezzatura di 40÷70 mm per uno strato di spessore di almeno 60 cm, sulla cui superficie viene collocata la condotta disperdente.

16.4 Le due condotte (disperdente e di drenaggio), aventi in genere pendenza tra lo 0,2% e lo 0,5%, saranno costituite da elementi tubolari in cemento, grès o PVC o materiali compatibili con l'uso del diametro. 120÷150 mm con fessure praticate inferiormente e perpendicolarmente all'asse del tubo, distanziate di 20÷40 cm e larghe da 1 a 2 cm. La condotta disperdente dovrà essere posta in una trincea drenante, avente larghezza alla base di almeno 40 cm e profondità di 1÷1.5 metri, ad una profondità non inferiore a 60 cm e non superiore a 80 cm dalla superficie del terreno.

Il letto di ghiaia dovrà essere protetto da uno strato di geotessuto di adeguata grammatura (> 300 g/m<sup>2</sup>) che ne impedisca l'intasamento dal terreno vegetale laterale e sovrastante ma, nel contempo, garantisca l'aerazione del sistema drenante.

16.5 La condotta disperdente dovrà terminare chiusa almeno 5 metri prima del termine della condotta di drenaggio; lo sviluppo delle condotte disperdenti è valutato in funzione della natura del terreno, come di seguito riportato, prevedendo comunque un dimensionamento minimo per 4 A.E.:

sabbia sottile o materiale leggero di riporto	2 m/A.E.
sabbia grossa e pietrisco	3 m/A.E.
sabbia sottile con argilla	5 m/A.E.
argilla con un po' di sabbia	10 m/A.E.



Lo scarico della condotta di drenaggio verrà convogliato, mediante una tubazione a tenuta, al corso d'acqua naturale o artificiale, al canale, allo solo consortile o al fosso interpodereale.

A lavoro ultimato la sommità della trincea drenante dovrà risultare non pavimentata e leggermente in rilevato rispetto al terreno adiacente allo scopo di evitare la formazione di avvallamenti sopra la stessa che porterebbero alla formazione di linee di compluvio con successiva penetrazione delle acque meteoriche nella rete drenante.

La superficie della trincea drenante potrà essere piantumata con specie autoctone a foglia larga e persistente, aventi caratteristiche di buona resistenza alle diverse condizioni climatiche e dotate di elevato tasso di evapotraspirazione quali pioppi, salici, ontani, etc.

Per ragioni igienico-sanitario e funzionali, la trincea drenante deve essere collocata lontano da fabbricati (minimo 10 metri), aree pavimentate o altre sistemazioni che impediscano il passaggio dell'aria nel terreno.

## **17. Scarico sul suolo**

17.1 È ammesso lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo per le acque reflue domestiche e assimilate qualora sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a recapitare tali reflui in corpi idrici superficiali. In tal caso i sistemi di trattamento dovranno essere differenziati in funzione della permeabilità del terreno in situ e della vulnerabilità della sottostante falda. È comunque obbligatorio dotare di vasca Imhoff le colonne per lo scarico dei WC e di vasca condensa grassi le colonne per gli scarichi provenienti da cucine, lavanderie (lavatrici) e bagni (docce e lavandini).

17.2 Le modalità di realizzazione di tale tipologia di scarico sono di seguito illustrate:

### **a) Dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione**

Ammissibile a condizione che la distanza fra il fondo della trincea drenante ed il massimo livello della falda non risulti inferiore ad 1 metro e che il terreno in situ non sia costituito da argilla compatta.

Il liquame chiarificato proveniente dalla vasca settica a 3 scomparti dovrà pervenire, mediante condotta a tenuta, alla condotta disperdente che dovrà essere realizzata con elementi tubolari in cemento, grès o PVC del diametro 100÷120 mm con fessure praticate inferiormente e perpendicolarmente all'asse del tubo, distanziate 20÷40 cm e larghe da 1 a 2 cm e con una pendenza fra 0.2% e 0.5%.

La condotta disperdente dovrà essere posta in trincea di adeguata profondità, non inferiore a 60 cm e non superiore a 80 cm, con larghezza alla base di almeno 40 cm il cui fondo, per uno spessore di almeno 30 cm, deve essere riempito da ghiaia lavata di fiume della pezzatura 40÷70 mm.

La condotta disperdente deve essere collocata al centro del letto di ghiaia la cui parte superiore deve essere protetta con uno strato di geotessuto di adeguata grammatura (> 300 g/m<sup>2</sup>) che ne impedisca l'intasamento dal terreno vegetale sovrastante ma, nel contempo, garantisca l'aerazione del sistema drenante.

A lavoro ultimato la sommità della trincea drenante dovrà risultare non pavimentata e leggermente in rilevato rispetto al terreno adiacente allo scopo di evitare la formazione di avvallamenti sopra la stessa che porterebbero alla formazione di linee di compluvio con successiva penetrazione delle acque meteoriche nella rete drenante.

La condotta disperdente potrà essere: unica, ramificata (spina di pesce) e su più linee in parallelo (le tubazioni in questo caso vanno disposte a distanza non inferiore a 30 metri l'una dall'altra).



Per ragioni igienico-sanitario e funzionali, le trincee con condotte disperdenti devono essere collocate lontane da fabbricati (minimo **10 metri**), aree pavimentate o altre sistemazioni che impediscano il passaggio dell'aria nel terreno.

Lo sviluppo della condotta disperdente deve essere calcolato, in ragione del tipo di terreno, come di seguito riportato, prevedendo comunque un dimensionamento minimo per 4 A.E.:

sabbia sottile o materiale leggero di riporto	2 m/A.E.
sabbia grossa e pietrisco	3 m/A.E.
sabbia sottile con argilla	5 m/A.E.
argilla con un po' di sabbia	10 m/A.E.

Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare nel tempo che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami; qualora si verificassero tali eventualità l'impianto fognario dovrà essere oggetto di intervento al fine di riportarlo alla sua funzionalità iniziale.

#### **b) Dispersione nel terreno in caso di falda vulnerabile**

Il liquame chiarificato proveniente dalla vasca settica a 3 scomparti dovrà essere fatto passare attraverso una trincea con filtro a sabbia con drenaggio e successiva sub-irrigazione su terreno eventualmente piantumato con specie autoctone a foglia larga e persistente, aventi caratteristiche di buona resistenza alle diverse condizioni climatiche e dotate di elevato tasso di evapotraspirazione quali pioppi, salici, ontani, etc.

La trincea con filtro a sabbia dovrà avere una larghezza alla base di almeno 100 cm e profondità di 1÷1.5 metri: sul proprio fondo viene posta la condotta di drenaggio rinfiata per uno spessore di 20 cm da ghiaia lavata di fiume della pezzatura di 40÷70 mm.

Al di sopra della condotta di drenaggio deve essere realizzato il filtro con sabbia da 0.4÷0.6 mm, avente uno spessore non inferiore a 40 cm, sui cui viene posta la condotta disperdente rinfiata a sua volta per uno spessore di 20 cm da ghiaia lavata di fiume della pezzatura di 40÷70 mm.

Le due condotte (disperdente e di drenaggio), aventi in genere pendenza tra lo 0,2% e lo 0,5%, saranno costituite da elementi tubolari in cemento, grès o PVC del diametro 120÷150 mm con fessure praticate inferiormente e perpendicolarmente all'asse del tubo, distanziate di 20÷40 cm e larghe da 1 a 2 cm.

La trincea con filtro a sabbia di ghiaia dovrà essere protetta da uno strato di geotessuto di adeguata grammatura (> 300 g/m<sup>2</sup>) che ne impedisca l'intasamento dal terreno vegetale laterale e sovrastante ma, nel contempo, garantisca l'aerazione del sistema drenante.

La condotta disperdente dovrà terminare chiusa almeno 5 metri prima del termine della condotta di drenaggio; lo sviluppo delle condotte disperdenti è valutabile in genere in 5 metri per A.E.

Per ragioni igienico-sanitario e funzionali, la trincea con filtro a sabbia deve essere collocata lontano da fabbricati (minimo **10 metri**), aree pavimentate o altre sistemazioni che impediscano il passaggio dell'aria nel terreno.

A lavoro ultimato la sommità della trincea con filtro a sabbia dovrà risultare non pavimentata e leggermente in rilevato rispetto al terreno adiacente allo scopo di evitare la formazione di avvallamenti sopra la stessa che porterebbero alla formazione di linee di compluvio con successiva penetrazione delle acque meteoriche nelle reti drenanti.

Lo scarico della condotta di drenaggio verrà convogliato, mediante una tubazione a tenuta, all'impianto di sub-irrigazione per le cui caratteristiche si rimanda al punto precedente.



La superficie delle trincee o letti di sub-irrigazione potrà essere piantumata con specie autoctone a foglia larga e persistente, aventi caratteristiche di buona resistenza alle diverse condizioni climatiche e dotate di elevato tasso di evapotraspirazione quali pioppi, salici, ontani, etc.

### **18. Fitodepurazione subsuperficiale a flusso orizzontale - Vassoio o letto assorbente**

18.1 Il vassoio assorbente è costituito da una vasca o bacino a tenuta stagna (in muratura, in calcestruzzo, o in materiale plastico prefabbricato), con il fondo orizzontale a perfetto livello situato a circa 70-80 cm di profondità. E' necessario limitare al massimo l'ingresso di acque meteoriche nel vassoio, si dovrà quindi avere particolare riguardo alle pendenze del terreno circostante. Il bacino viene riempito a partire dal fondo con uno strato di ghiaione lavato (40-70 mm) per uno spessore di 15-20 cm, onde facilitare la ripartizione del liquame, e successivamente uno strato di ghiaietto lavato (10-20 mm) dello spessore di cm 15, come supporto alle radici. Sopra lo strato di ghiaietto sono posti un telo di "tessuto non tessuto" e 40-50 cm di una miscela costituita all'incirca dal 50% di terreno vegetale e 50% di torba su cui saranno messe a dimora le piante.

In base al dimensionamento del letto assorbente si può avere sia lo scarico di acque reflue in uscita dal sistema oppure non avere lo scarico. Quest'ultimo caso è applicabile solo per la completa eliminazione delle acque reflue dovuta all'evaporazione e traspirazione delle piante, che dovrà essere opportunamente dimostrata da apposita relazione tecnica a firma di tecnico abilitato.

La superficie del letto assorbente dovrà essere dimensionata calcolando almeno 5 mq per abitante equivalente, con un minimo di dimensionamento per n. 4 A.E., per garantire la completa eliminazione del refluo. A monte del letto assorbente e comunque a valle della fossa Imhoff e della vasca condensa grassi, dovrà essere posizionato un pozzetto per il controllo del livello dell'acqua nell'impianto. A valle del letto assorbente dovrà essere posizionato un pozzetto che verrà utilizzato per il controllo del livello dell'acqua nell'impianto, se il sistema è a circuito chiuso e come pozzetto ufficiale di prelievo, se il sistema prevede lo scarico.

L'elenco di piante di seguito proposto è puramente indicativo.

#### **ARBUSTI, ERBE, FIORI CONSIGLIATI PER IL VASSOIO ASSORBENTE**

Aucuba Japonica Auruncus Silvester, Bambù Astilbe, Calycantus Fluridus Elynus Arenarius, Cornus Alba Iris Pseudoacornus, Cornus Florida Iris Kaempferi, Cornus Stolonifera Joxes, Cotoneaster Salicifolia, Litrium Officinalis, Kalmia Latifolia Nepeta Musini, Laurus Cerasus Petasites Officinalis, Rhamnus Frangula Felci, Spirea Salicifolia, Thuya Canadensis.

### **19. Piscine**

19.1 Le piscine, per lo scarico delle acque reflue in corpo idrico superficiale, sono oggetto, in generale, di autorizzazione allo scarico assimilabile al domestico, secondo quanto previsto dall'art. 34 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque.



## - PARTE QUARTA -

### DISPOSIZIONI VARIE

#### **20. Deroghe**

- 20.1 Deroghe agli schemi di cui ai punti precedenti potranno essere ammesse solo quando ne sia dichiarata ed accertata l'impossibilità tecnica e/o l'eccessiva onerosità. Deroghe particolari potranno essere rilasciate nei casi in cui i manufatti siano stati realizzati in difformità alle norme tecniche precedenti a questo Regolamento (es. distanze dai fabbricati, dai confini, posizionamento delle vasche, diametri delle tubazioni, ecc.) qualora adeguatamente motivate (es. carenza di spazio, situazioni preesistenti, ecc.), accompagnate da **dichiarazione asseverata** di tecnico competente che attesti che tali difformità non inficiano la stabilità degli edifici, l'adeguato allontanamento delle acque reflue, la capacità depurativa dell'impianto, e **attestazione del tecnico** che attesti la garanzia di salubrità ed igiene degli ambienti, oltre a tutti gli atti eventualmente necessari nei confronti delle proprietà e diritti di terzi. Tali deroghe dovranno essere formalmente esplicitate dall'Ente competente al rilascio delle autorizzazioni/nulla osta e potranno contenere eventuali prescrizioni di gestione, qualora ritenuto necessario dagli esiti delle istruttorie
- 20.2 Sono considerati comunque **conformi al presente Regolamento** gli schemi fognari riportati negli elaborati grafici compresi nei titoli abilitativi rilasciati dalla Pubblica Amministrazione ai fini edificatori purché:
- a. Approvati e realizzati nel periodo dal 1969 alla fine del 1989, conformi al Regolamento d'Igiene e Sanità del 1969 che obbliga la chiarificazione delle acque e comunque alla posa di una vasca condensa grassi per gli scarichi delle cucine, se mai stati oggetti di modifica successivamente al 1990;
  - b. Approvati e realizzati nel periodo da inizio 1990 al 30.06.2003, in conformità al Regolamento per l'uso della rete fognaria comunale e per lo smaltimento delle acque usate (in vigore dal 1990);
  - c. Approvati e realizzati nel periodo da inizio 1990 al 30.06.2003 (data di attivazione delle procedure di parere preventivo su impianto fognario), se oggetto di parere favorevole dell'ASL o conformi alle prescrizioni eventualmente indicate dall'ASL in sede di parere;
  - d. Approvati e realizzati nel periodo dal 01.07.2003 alla data di entrata in vigore del regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche ed assimilate approvato con deliberazione C.C. n. 131 del 29.10.2007, in vigore dal 16.11.2007, modificato con deliberazione C.C. n. 112 del 22.12.2011 in vigore dal 12.01.2012, purché in conformità al parere preventivo su schema fognario rilasciato dall'Ufficio competente.
  - e. Approvati e realizzati nel periodo dal 16.11.2007 alla data di entrata in vigore del presente regolamento purché realizzati in conformità al parere preventivo su schema fognario rilasciato dall'Ufficio competente.
- 20.3 Gli schemi fognari di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), e) non sono soggetti all'obbligo di adeguamento e/o modifica **se non nel caso** di ristrutturazione edilizia o modifiche che comportino la necessità di adeguamento volumetrico dei manufatti di trattamento e/o smaltimento, a seguito di aumento degli abitanti equivalenti o degli scarichi esistenti (es. aggiunta di bagni, cucine, lavanderie, ecc.).



- 20.4 Qualora insorga l'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, è possibile derogare a tale obbligo nel caso in cui l'impianto esistente (smaltimento per sub-irrigazione o in acque superficiali) sia stato realizzato da meno di 4 anni, in conformità al parere degli Uffici e abbia acquisito regolare titolo abilitativo edilizio e autorizzazione allo scarico. In tale caso i termini per l'adeguamento dell'impianto e l'allacciamento decorreranno a partire dalla scadenza dell'autorizzazione allo scarico in possesso.
- 20.5 Per gli scarichi di acque reflue domestiche con potenzialità inferiore a 50 A.E. non si applica nella fattispecie la proroga tacita dell'autorizzazione allo scarico di cui all'art. 10.4 del presente Regolamento.

## **21. Adeguamento situazioni esistenti**

- 21.1 Nel caso di adeguamento degli scarichi fognari domestici o assimilati di fabbricati esistenti, qualora non sia possibile separare le acque nere (provenienti dai WC) dalle acque reflue provenienti dalle cucine, dalle lavanderie (lavatrici) e dai bagni (docce e lavandini), si potrà collegare la colonna comune degli scarichi ad una vasca Imhoff la cui capacità peraltro dovrà essere incrementata, rispetto ai 250 litri/A.E., del volume della vasca condensa grassi che non viene realizzata.

## **22. Servitù di fognatura**

- 22.1 Qualora la rete fognaria privata dovesse essere realizzata o insistere su terreni di proprietà di terzi, dovrà essere costituita apposita servitù di fognatura nelle forme previste di legge tra il proprietario del fondo servente ed il proprietario del fondo dominante.
- 22.2 Per gli impianti fognari ubicati in scoperti esclusivi o serventi più unità immobiliari, o in tutte quelle situazioni legate alla presenza di una servitù di fognatura, è sufficiente:
- a) l'esibizione, in sede di richiesta di autorizzazione allo scarico, dell'atto di negoziazione del bene (compravendita, cessione, donazione, trasferimento di proprietà o titolo, etc.);
  - b) il richiamo alla pratica del titolo abilitativo di costruzione del fabbricato;
- Quanto sopra anche in presenza di successive suddivisioni delle aree scoperte (esclusive o comuni) su cui insiste un impianto fognario servito ad un immobile con diverse proprietà (o diverse unità immobiliari).

## **23. Vigilanza e controlli**

- 23.1 Ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
- 23.2 Il personale del Comune è autorizzato ad eseguire sopralluoghi per verificare la rispondenza della gestione dei sistemi di trattamento dei manufatti di trattamento dei reflui.



## **24. Sanzioni**

- 24.1 Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Vigente Regolamento sono uniformate ai principi della vigente normativa statale e regionale. In particolare, le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalla L.R. 33 del 16.04.1985, e da altre normative specifiche in materia, sono punite con le sanzioni di cui al vigente “Regolamento Comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali” approvato con Deliberazione di C.C. n. 113 del 28.09.2006 e modificato con D.C.C. n. 53 del 26/09/2012.
- 24.2 E’ fatta salva l’eventuale adozione di altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti accertati.
- 24.3 Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per il risarcimento di eventuali danni subiti.
- 24.4 Le entrate derivate da sanzioni applicate in materia di inquinamento idrico sono utilizzate dall’Ente Comunale unicamente per le attività istituzionali in materia ambientale.
- 24.5 L’irrogazione delle sanzioni è demandata al Comando di Polizia Locale.

## **25. Abrogazione di norme**

- 25.1 Con l’entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche e assimilate approvato con D.C.C. 131 del 29/10/2007 e successivamente variato con D.C.C. 112 del 22/12/2011. E’ abrogata qualsiasi altra disposizione comunale in contrasto con il presente Regolamento.

## **26. Decorrenza**

- 26.1 Il regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale e previa pubblicazione per 15 giorni all’Albo Pretorio.